

Bruxelles, 15 giugno 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0177(COD)**

**10638/23
ADD 1**

**EF 177
ECOFIN 602
ENV 692
SUSTDEV 91
CODEC 1125**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 314 final
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 314 final.

All.: COM(2023) 314 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 13.6.2023
COM(2023) 314 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

**proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di
governance (ESG)**

{SEC(2023) 241 final} - {SWD(2023) 204 final} - {SWD(2023) 207 final}

ALLEGATO I
Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni seguenti:

- (a) il nome completo del richiedente, l'indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LED);
- (b) il nome e i dati di contatto del referente;
- (c) la forma giuridica del richiedente;
- (d) l'assetto proprietario del richiedente;
- (e) l'identità dei membri dell'alta dirigenza del richiedente e il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;
- (f) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione, il livello di esperienza e formazione conseguito lavorando per il richiedente e il livello generale di esperienza e formazione;
- (g) una descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating ESG attuate dal richiedente;
- (h) le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi di cui all'articolo 14 del regolamento;
- (i) laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività oggetto del presente regolamento;
- (j) laddove applicabile, informazioni su altre attività svolte dal richiedente o che quest'ultimo intende fornire.

ALLEGATO II

Requisiti organizzativi

1. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I fornitori di rating ESG devono conservare registrazioni in merito a tutti gli elementi seguenti:

- (a) per ogni rating ESG sotto forma di parere, l'identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating ESG, l'identità delle persone che lo hanno approvato, un'indicazione che precisi se il rating ESG è stato sollecitato o meno e la data del rating ESG;
- (b) per ogni rating ESG sotto forma di punteggio, l'identità delle persone responsabili dell'elaborazione della metodologia basata su norme e l'identità delle persone che hanno approvato la metodologia di rating;
- (c) la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute dal soggetto valutato o da terzi collegati o da qualsiasi utente dei rating;
- (d) la documentazione contabile relativa a ciascun abbonato ai rating ESG;
- (e) la documentazione relativa alle procedure e alle metodologie di rating stabilite utilizzate dal fornitore di rating ESG per determinare il rating ESG;
- (f) i registri interni e le comunicazioni e i fascicoli esterni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating ESG;
- (g) la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dal fornitore di rating ESG per conformarsi al presente regolamento;
- (h) la metodologia impiegata per la determinazione del rating ESG;
- (i) modifiche o scostamenti rispetto alle procedure e metodologie standard;
- (j) tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo.

2. ESTERNALIZZAZIONE

Qualora il fornitore di rating ESG esternalizzi a un fornitore di servizi funzioni o qualsiasi servizio o attività pertinente ai fini della fornitura di un rating ESG, il fornitore di rating ESG deve garantire che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- (a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;
- (b) il fornitore di rating ESG adotta misure idonee se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;
- (c) il fornitore di rating ESG conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

- (d) il fornitore di servizi informa il fornitore di rating ESG di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;
- (e) il fornitore di rating ESG può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;
- (f) il fornitore di rating ESG adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al processo di determinazione del rating ESG.

ALLEGATO III

Obblighi di informativa

1. INFORMATIVA MINIMA AL PUBBLICO

Conformemente all'articolo 12 del regolamento, i fornitori di rating ESG devono comunicare al pubblico, sul loro sito web e tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), almeno le informazioni seguenti:

- (a) una panoramica generale delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), compresa un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica;
- (b) una panoramica generale dei processi relativi ai dati (fonti dei dati, indicando anche se si tratta di fonti pubbliche o non pubbliche, e se i dati provengono da dichiarazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva (UE) 2022/2464; stima dei dati di input in caso di indisponibilità; frequenza degli aggiornamenti dei dati);
- (c) informazioni in merito all'eventualità o meno che le metodologie si basino su prove scientifiche e alle modalità con cui le metodologie si basano su tali prove;
- (d) informazioni sull'obiettivo dei rating, indicando chiaramente se il rating sta valutando rischi, impatti o altri aspetti;
- (e) l'ambito di applicazione del rating, ossia se si tratta di un rating aggregato (che aggrega i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)) oppure di un rating relativo a fattori singoli o questioni specifiche (ad esempio i rischi di transizione);
- (f) nel caso di un rating ESG aggregato, la ponderazione delle tre categorie generali di fattori ESG (ad esempio: 33 % ambientali, 33 % sociali e 33 % di governance) e una spiegazione del metodo di ponderazione, compresa la ponderazione per ciascun singolo fattore ambientale, sociale e di governance;
- (g) nell'ambito dei fattori ambientali sociali e di governance, la specificazione delle tematiche contemplate dal rating/punteggio ESG e se corrispondono alle tematiche dei principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma dell'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE;
- (h) informazioni che indichino se il rating è espresso in valori assoluti o relativi;
- (i) se del caso, un riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating/punteggio;
- (j) informazioni generali sui criteri utilizzati per stabilire le commissioni applicate ai clienti, specificando i vari elementi presi in considerazione, quali il coinvolgimento di analisti di dati, le attrezzature informatiche, l'acquisto di dati;
- (k) qualsiasi limitazione presente nelle fonti di dati utilizzate per la costruzione dei rating ESG.

2. INFORMATIVA AGGIUNTIVA PER GLI UTENTI DI RATING ESG E LE IMPRESE VALUTATE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE

Oltre agli elementi di cui all'articolo 13 del regolamento, i fornitori di rating ESG devono mettere a disposizione delle imprese finanziarie europee regolamentate e delle imprese

rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE che sono soggette a tale rating le informazioni seguenti:

- (a) una panoramica più dettagliata delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), comprendente:
 - (1) se del caso, dati scientifici e ipotesi su cui si basano i rating;
 - (2) un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica;
 - (3) quali parametri sono stati selezionati come pertinenti;
 - (4) gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per i fattori ambientali, sociali e di governance e il metodo di ponderazione;
 - (5) eventuali possibili carenze delle metodologie;
 - (6) politiche per la revisione delle metodologie;
 - (7) data dell'ultima revisione;
- (b) una panoramica più dettagliata dei processi relativi ai dati, tra cui:
 - (1) una spiegazione più dettagliata delle fonti di dati utilizzate, indicando anche se sono pubbliche o meno, specificando se derivino da principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma dell'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE, della tassonomia o del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR);
 - (2) se del caso, il ricorso a una stima e una media di settore e la spiegazione della metodologia sottostante;
 - (3) le politiche di aggiornamento dei dati e di revisione dei dati storici, nonché la data degli ultimi aggiornamenti dei dati;
 - (4) controlli della qualità dei dati;
 - (5) eventuali misure adottate per rimediare alle limitazioni presenti nelle fonti di dati, se del caso;
- (c) se del caso, informazioni sugli scambi con i soggetti valutati;
- (d) se del caso, una spiegazione di qualsiasi metodologia di intelligenza artificiale utilizzata nel processo di raccolta dei dati o di definizione del rating;
- (e) nel caso di nuove informazioni importanti su un soggetto valutato che possono incidere sul risultato di un rating ESG, i fornitori di rating ESG devono comunicare in che modo hanno tenuto conto di tali informazioni e se hanno modificato il rating ESG corrispondente.